



REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura Comunale, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
2. Nell'ambito delle proprie competenze e secondo il modello organizzativo dell'Ente, l'Avvocatura Comunale è organizzata in struttura autonoma alle dirette ed esclusive dipendenze del Sindaco, nel rispetto dell'autonomia professionale forense.
3. L'Avvocatura Comunale si avvale del necessario supporto di uffici amministrativi e di collaboratori istruttori -per lo svolgimento di tutta l'attività puramente amministrativa e non legale.

Art. 2

L'Avvocato – Direttore di Settore

1. Alla Direzione dell'Avvocatura Comunale, nella posizione di *primus inter pares*, è posto un Avvocato iscritto all'Elenco Speciale -annesso all'albo professionale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) della L. n. 247 del 31.12.2012- con il patrocinio presso le giurisdizioni superiori, che coordina l'attività e la trattazione degli affari contenziosi e consultivi.
2. L'Avvocato direttore, inoltre:
 - a) determina le direttive inerenti la trattazione delle vertenze;
 - b) vigila sul Settore e sul personale amministrativo, sovrintendendo all'organizzazione con appositi Ordini di Servizio;
 - c) assegna ai legali in servizio gli affari contenziosi e consultivi, assicurando il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione tra gli avvocati;
 - d) esercita i poteri di spesa in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di stretta competenza;
 - e) nell'assegnare lo studio e la trattazione delle controversie nonché il patrocinio di esse ai singoli legali, applica un criterio di equa distribuzione dei carichi di lavoro, sotto il profilo professionale dell'impegno, della natura degli atti e delle rispettive attitudini, specializzazione ed esperienze professionali;
 - f) qualora non vi provveda il Dirigente tecnico competente per materia, o per evidenti ragioni d'urgenza, può nominare periti di parte esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione;
 - g) ottempera a tutte le altre funzioni dirigenziali, garantendo il raggiungimento degli obiettivi possibili in ragione della funzione e dei mezzi disponibili.

Art. 3

Gestione degli affari contenziosi

1. Compete ordinariamente all'Avvocatura Comunale la gestione degli 'affari contenziosi', da intendersi come la rappresentanza e l'assistenza in giudizio a mezzo di avvocati iscritti negli elenchi speciali annessi all'albo professionale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) della L. n. 247 del 31.12.2012.

2. I legali dell'Avvocatura Comunale esercitano la propria funzione dinanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, in qualunque sede, a seguito di procura generale o speciale firmata dal legale rappresentante p.t. dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Comunale.
3. Le spese d'iscrizione all'albo professionale sono a carico dell'Ente, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolta nell'interesse esclusivo dell'Ente medesimo.
4. Fatta salva l'assistenza legale di cui al successivo art. 4, i legali dell'Avvocatura interna non intervengono nelle procedure non contenziose o stragiudiziali, che sono eseguite come ordinari procedimenti amministrativi dai vari Settori/Servizi/Uffici nell'ambito della propria competenza per materia. E' fatto salvo il disposto dell'art. 239 del Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 163/06).
5. Resta, inoltre, prioritario per l'Ente -anche per il conseguimento di un maggior risparmio di spesa- garantire la gestione del contenzioso a mezzo di funzionari delegati nelle materie previste e dove consentito dalla legge (es.: lavoro, tributi, depenalizzazione, fallimento...).
6. L'Avvocatura non cura il contenzioso, come quello assicurativo, in cui, per espresso patto di gestione di lite, la difesa sia assicurata da legali di fiducia del soggetto, anche concessionario, delegato dall'Ente o cui l'Ente rilasci apposita procura.
7. L'Avvocato -direttore di settore ha facoltà di nominare delegati e domiciliatari che consentano di essere presenti in udienza anche nel caso di liti dinanzi a giurisdizioni lontane territorialmente ovvero coincidenti temporalmente nella trattazione.
8. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge n. 114/2014 l'assegnazione degli 'affari contenziosi' avviene -a cura dell'Avvocato direttore coadiuvato dal personale amministrativo- secondo criteri di parità di trattamento e di specializzazione professionale, di norma con l'ordinario criterio rotativo determinato dall'ordine di protocollazione dell'istanza o dell'atto giudiziario che avvia il contenzioso.
9. Con adeguata motivazione l'Avvocato direttore può procedere ad assegnare direttamente specifici affari contenziosi -ovvero ad avocarne a sé la cura- tenendo conto che un adeguato e oggettivamente sostenibile carico di lavoro costituisce il presupposto per una utile gestione da parte del legale incaricato e per la possibile valutazione del suo operato.
10. L'Avvocato direttore - che può co-firmare gli atti - in ragione del ruolo e dei compiti connessi, partecipa della gestione del contenzioso in ragione di almeno n. 12 incarichi direttamente seguiti in un anno e con atti da lui sottoscritti.

Art. 4

Mediazione e negoziazione assistita

1. L'Avvocatura Comunale presta assistenza nelle procedure di mediazione e negoziazione nel rispetto di quanto stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 27/2015.
2. L'assegnazione degli incarichi avviene a cura dell'Avvocato direttore, coadiuvato dai collaboratori istruttori, secondo criteri di parità di trattamento e di specializzazione professionale secondo un ordinario criterio rotativo, di norma determinato dall'ordine di protocollazione dell'istanza.
3. Il legale incaricato può, eventualmente, essere affiancato da un legale esterno.

Art. 5

Incarichi conferiti a legali esterni

1. L'Amministrazione può chiedere la prestazione di patrocinio legale, anche per attività di recupero crediti, a legali esterni del libero foro:
 - a) per controversie che richiedano una particolare competenza specialistica;
 - b) nei giudizi dinanzi alle Magistrature Superiori, anche in mancanza di Avvocati interni abilitati al patrocinio;
 - c) laddove si presenti inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli Avvocati interni all'Ente;
 - d) laddove gli Avvocati interni siano gravati da un eccessivo carico di lavoro.

2. L'incarico è, in tali casi, attribuito a professionisti specialisti nel settore o docenti universitari ovvero a legali di altre Avvocature Pubbliche con elevata esperienza -scelti in base alle specifiche competenze rispetto alle controversie da trattare- previa determinazione di incarico dell'Avvocato direttore resa ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e nel rispetto del vigente Statuto Comunale; il tutto assicurando criteri di trasparenza ove già non vi siano convenzioni in essere o non sussistano ragioni di continuità difensiva, trattandosi soltanto di fasi di giudizio successive.
3. Nella determinazione d'incarico deve essere indicato ed impegnato l'ammontare della spesa presumibile su base preventiva, nel rispetto della legislazione vigente.
4. L'Avvocatura Comunale cura, attraverso i propri Uffici amministrativi di supporto, i contatti con i legali esterni incaricati, premurandosi di verificare periodicamente la trasmissione della documentazione comprovante l'espletamento dell'incarico e l'aggiornamento dello stato della lite.
5. Provvede a chiedere al legale incaricato il dovuto parere in caso di transazione o, in caso di soccombenza, ai fini della proponibilità di gravame.
6. Le attività di liquidazione ai legali esterni, anche di acconti sui compensi, avviene previa verifica:
 - della sussistenza degli atti comprovanti l'attività svolta,
 - della congruità di quanto richiesto
 - dell'invio della fattura.

Art. 6

Gestione degli affari consultivi

1. Compete ordinariamente all'Avvocatura Comunale la gestione degli 'affari consultivi', da intendersi come attività di prestazione di pareri legali unicamente su richiesta del vertice dell'Amministrazione, dei suoi Dirigenti o di chi abbia responsabilità equivalenti.
2. Possono chiedersi pareri all'Avvocatura interna soltanto laddove vi siano da affrontare questioni giuridiche complesse ed estranee a quella ordinaria gestione amministrativa per cui occorra soltanto conoscere ed applicare le norme di legge e regolamentari esistenti.
3. Ogni richiesta di parere dovrà pervenire sempre completa di:
 - quesito;
 - rapporto in ordine ai fatti;
 - documentazione di riferimento;
 - indicazione del termine entro il quale il parere si rende necessario.
4. L'assegnazione degli 'affari consultivi' avviene a cura dell'Avvocato direttore con i medesimi principi stabiliti per gli 'affari contenziosi'.
5. L'Avvocatura interna non rende pareri a soggetti estranei all'Ente.
6. I pareri sono resi dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta che viene, pertanto, tempestivamente assegnata al legale incaricato a cura del direttore. Detto termine è di massimo venti giorni quando risultino evidenziate necessità connesse al rispetto di quanto stabilito dall'art.16 della legge 7 agosto 1990, n.241, rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
7. Il termine può essere interrotto unicamente per chiedere integrazioni documentali o chiarimenti ulteriori laddove il parere presenti profili di particolare complessità. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o dei documenti.
8. Laddove il parere sia richiesto con urgenza, salva sempre la possibile richiesta di integrazioni, deve essere reso entro cinque giorni lavorativi anche sospendendo ogni altra attività in corso.

Art. 7

Supporto legale

1. L'Avvocatura Comunale collabora con gli uffici competenti per materia nella redazione e/o revisione delle norme regolamentari e statutarie dell'Ente.

2. L'Avvocatura Comunale può fornire - a mezzo di apposite comunicazioni prioritariamente per via telematica - utili indicazioni agli uffici in ordine a modifiche normative od orientamenti giurisprudenziali o buone prassi.

Art. 8

Rapporti con gli altri uffici dell'Ente

1. Al fine di consentire ai legali dell'Ente di svolgere il proprio ruolo, sia in relazione all'attività contenziosa che consultiva, tutti i Settori/Servizi/Uffici forniscono all'Avvocatura Comunale la massima collaborazione in tempi brevi, dovendosi tenere conto dei termini e delle scadenze previste dalla legge e dai codici di procedura.
2. Tutti i Settori/Servizi/Uffici -per ogni vertenza e prioritariamente in formato elettronico- trasmettono all'Avvocatura un rapporto sufficientemente dettagliato da consentire ogni valutazione nella predisposizione della difesa, accompagnato da tutta la documentazione di riferimento.
3. Laddove l'Avvocatura Comunale ravvisi la difficoltà di condurre una difesa utile agli interessi dell'Amministrazione o la necessità di una transazione, di una desistenza o dell'adozione di provvedimenti in autotutela esprime il proprio parere in merito rassegnandolo ai competenti Settori/Servizi/Uffici ed al Sindaco.
4. In caso di sentenze sfavorevoli, l'Avvocatura Comunale - salva la propria competenza sulla liquidazione delle spese legali - provvede a comunicarle ai Settori competenti per materia affinché gli stessi provvedano a darvi esecuzione anche mediante eventuale proposta al Settore Ragioneria ai sensi dell'art. 194 del TU n. 267/00.
5. La dotazione strumentale comprensiva anche dei necessari supporti informatici(hardware) e dei software specifici è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente. La dotazione strumentale deve, in ogni caso rispondere a criteri di efficacia e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.
6. All'Avvocatura è assicurata dal Settore Ragioneria l'attribuzione di idonee risorse finanziarie per far fronte in tempi rapidi alle spese legali mentre i rapporti con l'Economato restano disciplinati dalla delibera di G.C. n. 96/06.

Art. 9

Orario di servizio

1. Le mansioni svolte dagli Avvocati richiedono l'ordinaria presenza in servizio, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie. La prestazione di lavoro è rilevata mediante l'utilizzo giornaliero del *badge* identificativo e, comunque, l'Avvocato direttore può impartire, anche in base alle indicazioni dell'Amministrazione, specifiche disposizioni inerenti le modalità organizzative in specie quando l'attività deve essere effettuata presso le sedi giurisdizionali.

Art. 10

Disciplina indennitaria

1. Ai legali dell'Avvocatura sono attribuite posizioni organizzative secondo il disposto dell'art.8 del CCNL del 31.3.1999, legate alla specifica funzione professionale svolta, caratterizzata da contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlata a diploma di laurea specialistica e alla iscrizione ad albo professionale. Fino a quando non interverrà la ridefinizione delle posizioni organizzative da parte dell'Ente il conferimento dell'indennità in questione agli avvocati che attualmente non ne siano già titolari avverrà senza ulteriore spesa a carico del fondo del salario accessorio dell'Ente.

Art. 11

Compenso professionale

1. Ai legali dell'Avvocatura interna spettano i compensi professionali a seguito di sentenza favorevole all'Ente e, in caso di condanna alle spese, se le competenze sono recuperate dalla controparte.

2. Per sentenze favorevoli si intendono tutti i provvedimenti comunque denominati (sentenze, ordinanze, decreti, lodi...) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisorii (a titolo esemplificativo: Giudice civile, penale e amministrativo, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva.

3. Sono considerate sentenze favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito favorevole all'Ente come, a titolo esemplificativo, le sentenze che dichiarano la nullità o la irricevibilità del ricorso, le sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per perenzione, per rinuncia al ricorso, per rinuncia agli atti del giudizio e/o alla domanda da parte del ricorrente e/o attore avversario dell'Ente, le sentenze che pronunciano la improcedibilità e/o la inammissibilità del ricorso anche per cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse, per mancata comparizione delle parti, per difetto di legittimazione ad agire.

4. Fermo quanto disposto dall'Amministrazione con la delibera di Giunta Comunale n. 98/2015, è dovuto, altresì, il compenso per l'attività di assistenza professionale obbligata nelle procedure di mediazione (D.lgs. n. 28/2010) e negoziazione assistita (l. n. 162/2014).

5. Restano ferme le disposizioni, eventualmente vigenti, in materia di correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato per i legali cui sia attribuita la posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL 31.3.1999.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 1,3, 5 e 7, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia (ordinanza/sentenza) favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate -che devono confluire (salvo un 10% acquisito al bilancio dell'Ente) sull'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente - sono ripartite secondo i seguenti criteri:

- 60% a favore del legale che ha curato la lite conclusa con la sentenza favorevole;

- 30% a favore dei funzionari avvocati in ragione del rendimento individuale valutato dall'Avvocato direttore seguendo i parametri: Eccellente (quota intera); Buono (quota ridotta del 20%); Accettabile (quota ridotta del 30%) Limitato (quota ridotta del 50%).

- 10% è acquisito al bilancio dell'Ente. Le quote di compenso residue e non assegnate sono riversate nel bilancio dell'Amministrazione.

7. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, è dovuta la liquidazione del compenso, determinato, previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato, sulla base del valore medio dei parametri forensi di cui al D.M. n.55/2014, decurtato del 50 %.

8. Il compenso è liquidato sulla disponibilità **garantita** a mezzo dell'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente in misura non superiore allo stanziamento previsto nel bilancio 2013, come stabilito espressamente dalla suddetta richiamata **norma**.

9. Il detto compenso è ripartito in base ai seguenti criteri:

a) una quota fino al 10% del fondo annuale iscritto in bilancio è attribuito a ciascun Avvocato dirigente;

b) la restante quota è attribuita ai funzionari avvocati in ragione del rendimento individuale valutato dall'Avvocato direttore seguendo i parametri: Eccellente (quota intera); Buono (quota ridotta del 20%); Accettabile (quota ridotta del 30%) Limitato (quota ridotta del 50%). Le quote di compenso residue in quanto non assegnate sono riversate nel bilancio dell'Amministrazione.

10. Per l'assistenza prestata per la mediazione o per la negoziazione assistita -definite- ai legali dell'Avvocatura Comunale il compenso - fino ad approvazione dell'apposito D.M. previsto dalla legge - è liquidato mediante l'applicazione del parametro forense per le attività di 'assistenza stragiudiziale' previsto dalle vigenti tariffe forensi (D.M. n. 55/2014) con riduzione del 50%.

Il compenso è devoluto interamente a favore del legale incaricato dell'assistenza.

Laddove fossero più di uno, esso è diviso in misura uguale.

11. I legali cui sia attribuita la posizione organizzativa prevista dal vigente CCNL possono espressamente rinunciare alla partecipazione alla distribuzione dei compensi professionali, ma non possono per ciò solo esimersi dal collaborare all'attività di recupero delle spese a carico delle controparti, se necessaria e richiesta.

12. Tutti i compensi, ad eccezione di quelli spettanti all'Avvocato direttore, sono liquidati -con determinazione del Direttore del Settore Avvocatura - con cadenza almeno semestrale. Al suddetto dirigente il **compenso** professionale spettante è liquidato dal direttore del Settore Personale. La somma annualmente stanziata dall'Amministrazione, al netto delle ritenute previdenziali e dell'IRAP, è **ripartita** tra gli avvocati dipendenti nella misura come indicata nei precedenti commi.

13. Restano fermi i limiti di reddito indicati dall'art. 9 della legge n. 114/2014.

Art. 12

Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale, costituisce diritto-dovere di legge degli Avvocati, anche del Settore Avvocatura, per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi del Comune.

2. In base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente, sono assicurate all'Avvocatura Comunale le risorse per la partecipazione a corsi di aggiornamento, per l'acquisto di testi, strumenti giuridici e quant'altro necessario per l'assolvimento dei compiti del Servizio stesso.

Art. 13

Pratica forense e stage

1. Presso il Comune di Salerno può essere svolta sia la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato -ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 6, lett. b), della L. n. 247 del 31.12.2012- che attività di 'stage' formativo e di approfondimento per giovani laureati, anche abilitati alla professione.

2. La pratica forense o lo stage non danno diritto all'assunzione alle dipendenze dell'Ente, né costituiscono titolo valutabile ai fini di eventuali selezioni indette dal Comune di Salerno.

3. Le procedure per consentire lo svolgimento di pratica forense o di stage sono avviate con determinazione dell'Avvocato direttore di settore e disciplinate da regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

Art.14

Abrogazioni

1.Dalla data di approvazione del presente accordo integrativo del CCDI risultano abrogate tutte le deliberazioni e/o determinazioni con esso incompatibili.

PER LA PARTE PUBBLICA

PER LA PARTE SINDACALE